

N. R.G. 171-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Andrea MARANGONI

- Presidente

Dott. Marco MOLARO

- Giudice

Dott.ssa Carolina DIQUATTRO

- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 171-1/2026 rg. PU da:

KLARITA MANJANI, nata a Rrëshen –Mirditë (Albania) il 19.2.1985, C.F. MNJKRT83T59Z100V, residente in via Carpi-Ravarino n. 1563 - Soliera (MO),

Omesso per 2-3-4



Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCII secondo comma, e 151 CCII, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCII all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Inoltre, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.

Infine, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

KLARITA MANJANI, nata a Rrëshen –Mirditë (Albania) il 19.2.1985, C.F. MNJKRT83T59Z100V, residente in via Carpi-Ravarino n. 1563 - Soliera (MO)

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Carolina Diquattro;

nomina

Liquidatore la dott.ssa **Elisabetta Ascari**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande; l'esecuzione



delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- esegua l'inserimento della sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti e acquisiti all'attivo;
- aggiorni entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dalla presentazione del programma di liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione; nella relazione il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, se la procedura sarà ancora aperta, o comunque in vista della chiusura della procedura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione



sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Si comunichi all' OCC/Liquidatore.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2026

La Giudice Rel.

Carolina Diquattro

Il Presidente

Andrea Marangoni

